



SANZIONATO AVVOCATO CHE AGISCE IN GIUDIZIO SENZA FORMALIZZARE LA CHIUSURA DELLE TRATTATIVE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL CASO

2 LA DECISIONE

1 IL CASO

Tra due avvocati è in corso una trattativa stragiudiziale per conto dei rispettivi assistiti.-

L'incontro tra le parti si conclude senza un accordo e uno dei professionisti decide di agire direttamente in giudizio, senza darne alcuna comunicazione al collega.-

Tale condotta è deontologicamente corretta?

2 LA DECISIONE

Il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 154/2026) ha confermato la responsabilità disciplinare del professionista.-

L'art. 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato, in virtù dei doveri di colleganza e trasparenza, di **comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative prima di avviare l'azione giudiziaria.-**

Anche quando un incontro si conclude negativamente, è necessario chiarire espressamente che il confronto è chiuso e che si intende procedere in giudizio.-

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente aveva applicato la sanzione della **censura**. Il CNF, rilevando la limitata gravità della condotta, la

complessità della vicenda e l'assenza di un concreto pregiudizio, ha ridotto la sanzione all'**avvertimento**.-

La correttezza e la colleganza impongono un passaggio esplicito: prima di agire in giudizio, la chiusura delle trattative va sempre formalizzata.-